

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 87 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 86 /2012 del 22 OTT 2012 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **PIANTA EMANUELA e PIANTA MONICA**, tipologia di concessione: **n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. e n.1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt.– attività d'uso: private da diporto.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio

Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.

Renato Melone;-----

- richiamata la concessione demaniale n. 066/10B Rep.2163 del 06/07/2010 con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. Pianta Serafino a mantenere posizionate n. 2 boe d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il mappale 131 del foglio 29, fino al 31/12/2011;-----

- vista l'istanza Prot. 25534 del 27/06/2011, presentata al Comune di Arona, con la quale le Sigg.re Pianta Emanuela e Pianta Monica, in qualità di eredi del Concessionario, chiedevano il rinnovo della concessione demaniale scaduta in loro favore;-----

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, n. 189 del 23/08/2012, con la quale si è disposta l'assegnazione a favore delle richiedenti dell'area demaniale antistante il foglio 29 mappale 131 del Comune di Arona per il mantenimento di n. 2 boe di cui n.1 per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. e n.1 per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt., con le limitazioni di cui alla determinazione Dirigenziale n. S20/516/2011 del 6.12.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata, esprimeva nulla osta al rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza, con eventuale decadenza in caso di inizio lavori del nuovo porto;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n.2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

PIANTA Emanuela, nata a Varese il 08/04/1961 (c.f. PNT MNL 61D48 L682S), residente in 20010 Mesero (MI), Via IV novembre 11 e **PIANTA Monica**, nata a Varese il 18/12/1965 (c.f. PNT MNC 65T68 L682F), residente in Dormelletto (NO), via Monte Rosa 51, concessione demaniale ordinaria al fine di mantenere posizionate **n. 2 boe di cui n.1 per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 mt. e n.1 per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt.**, identificate con la sigla **889 e 890**, nelle acque del Lago Maggiore (area prospiciente il foglio **29**, mappale **131** del comune di Arona), al di fuori delle zone portuali, per un periodo di **anni 9** a decorrere dal 1/01/2012, per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2020**, con eventuale decadenza/revoca a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto.-----

Art. 2 - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € **364,21**, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente versato dai Concessionari in data 8/03/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, i Concessionari si impegnano a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009.-----

I Concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto cor-

rente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – Le boe risultano essere già posizionata ai sensi della precedente concessione demaniale.-----

Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 6 – I Concessionari si obbligano ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 8 – I Concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà



alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese dei Concessionari.-----

Art. 9 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei Concessionari:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso;-----
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del nuovo porto.-----

Art. 10 - I Concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assumono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assumono tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico dei Concessionari.-----

Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. I Concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, po-

sta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i Concessionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico dei Concessionari. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 14 - I Concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----



Art. 15 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 16 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso i Concessionari dovranno dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 17 - Scaduta la concessione i Concessionari restituiscono il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----


GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. ~~871A~~ DEL ~~22 OTT~~ 2012

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. ~~81/A~~ DEL 22 OTT 2012

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO



- 5 CLUB
- A186 YACHT CLUB
- A187 YACHT CLUB
- A188 YACHT CLUB
- A189 YACHT CLUB
- A166 FERRARI
- A190 YACHT CLUB
- A191 YACHT CLUB
- A164 FELICINI
- 27 OTTAVO
- A167 FERRARO
- A168 FERRAR
- A50 YACHT CLUB
- 890 PIANTA
- A4 D'AGOSTINO
- 540 LNI
- 539 LNI
- 538 LNI
- 889 PIANTA
- 532 LNI
- 531 LNI
- 530 LNI
- 529 LNI
- 528 LNI
- 527 LNI
- 60
- 59
- A5 D'AGOSTINO
- 38 GAJO
- 517 LNI
- 516 LNI
- 515 LNI
- 514 LNI
- 513 LNI
- 575 BUSSANDRI
- 576 STRANO
- 503 LNI
- 502 LNI

